

Per effetto del recepimento della direttiva Ue

# Nel diritto d'autore risarcimenti ampi

Con il decreto legislativo 140/06, in vigore dal 22 aprile, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva enforcement con modifiche significative alla legge sul diritto d'autore e al Codice della proprietà industriale. La nuova normativa accresce, tra l'altro, il diritto di ottenere, nel corso del giudizio, prove ed informazioni utili all'individuazione dell'origine della contraffazione e della ricostruzione della filiera dei soggetti coinvolti, comprese documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, con la previsione di sanzioni più efficaci per il caso di inottemperanza.

In particolare, il decreto introduce nella legge sul diritto d'autore una disposizione analoga all'articolo 121 del Codice di proprietà industriale e che riguarda la possibilità, per il titolare dei diritti, di richiedere alla controparte informazioni utili ad individuare tutti i soggetti coinvolti nella violazione. Inoltre viene espressamente prevista la possibilità di ottenere anche l'esibizione di documentazione inerente la violazione, compresa — e questa è una novità anche rispetto al Codice — la documentazione, finanziaria e commerciale, sempre che la violazione sia stata commessa su «scala commerciale» (e «mediante atti di pirateria» in caso di violazione di diritti di proprietà industriale).

I nuovi articoli 156 ter legge sul diritto d'autore e e 121 bis del Codice prevedono inoltre per il titolare dei diritti un ulteriore diritto all'informazione. Diventa infatti possibile richiedere non solo al presunto autore della violazione ma anche a terzi estranei al processo tutta una serie di preziose informazioni, tra cui notizie sull'origine dei prodotti contraffatti, sulla catena contraffattiva e sulle dimensioni della contraffazione allo scopo di risalire quanto più possibile a tutti i soggetti coinvolti e reprimere l'illecito.

Il sistema prescelto per l'acquisizione delle informazioni è quello di un interrogatorio, che si articola in modo analogo ad una deposizione testimoniale: qualora i soggetti interrogati o la stessa controparte non rispondano senza giustificato motivo, ovvero forniscano informazioni false, essi potranno soggiacere alle pene previste dall'articolo 372 Codice penale per il reato di falsa testimonianza (reclusione da due a sei anni) ridotte della metà.

La possibilità di comminare una sanzione di questo genere anche nei confronti di una parte del giudizio costituisce certamente una novità di grande rilievo per il nostro ordinamento in cui il diritto alla difesa del convenuto si esprime

me anche in un diritto di non di collaborazione con il giudice ai fini della accertamento della verità dei fatti.

Altra novità di rilievo riguarda i criteri per la determinazione del risarcimento del danno. In passato, la giurisprudenza, in mancanza di norme ad hoc, aveva elaborato diversi criteri per la quantificazione del danno, utilizzando parametri come la perdita di utili del titolare dei diritti, gli utili conseguiti dal contraffattore, il cosiddetto "prezzo del consenso" (o royalty ragionevole), ossia il corrispettivo che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora avesse consentito l'utilizzazione o conferito la licenza. Le difficoltà incontrate dagli interpreti per elaborare un criterio uniforme ed i risarcimenti spesso insoddisfacenti conseguiti dai titolari dei diritti, rendevano auspicabile un intervento legislativo sul punto.

Ora il decreto modifica gli articoli 158 della legge sul diritto d'autore e 125 del Codice, i quali adesso in sostanza prevedono — se pure usando terminologia ed espressioni diverse — che nella determinazione del lucro cessante si tenga conto degli utili realizzati dall'autore della violazione e che il giudice possa liquidare una somma forfetaria pari quantomeno al "prezzo" che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare al titolare dei diritti se avesse richiesto l'autorizzazione.

In aggiunta, il solo articolo 125 del Codice prevede la possibilità che il titolare del diritto possa chiedere e conseguire, con alcuni limiti, la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione.

Sarà l'applicazione pratica di questi parametri da parte dei giudici a determinare l'efficacia delle nuove disposizioni: è noto, infatti, che sanzioni patrimoniali adeguate, oltre ad avere un'evidente funzione deterrente, possono contribuire a favorire gli investimenti e la sana concorrenza tra imprese.

Infine, merita di essere segnalata una importante novità per la lotta al cosiddetto "camcoriding". Studi nazionali ed internazionali hanno evidenziato che in nove casi su dieci i film pirata derivano da registrazioni clandestine all'interno di sale cinematografiche. Ora il legislatore, modificando un regio decreto del 1931, vieta espressamente l'introduzione, l'installazione e l'utilizzazione abusiva all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo di apparecchi che consentono la registrazione, riproduzione, la trasmissione e comunque la fissazione di opere dell'ingegno (quali ad esempio telecamere e fotocamere) il che si spera possa contribuire a vincere questa dannosissima forma di pirateria.

MARELLA NAJ-OLEARI

Possibile  
la liquidazione  
di un forfait  
pari al «prezzo»  
dell'illecito